



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 19666 /109.2016.11. del 03 OTT. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Richiesta parere di regolarità per l'affidamento tecnico dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'Allegato II A categoria 12 del D.Lgs, n. 163/2006 e ss.mm.ii., da parte delle stazioni appaltanti in osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.*

Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale Istruzione e
Formazione Professionale
Servizio XI – Interventi per l'edilizia scolastica e
universitaria.
Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica
Viale della Regione Siciliana, 33
90129 Palermo
(Rif. Prot. 50475 del 19.09.2016)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo la regolarità delle procedure seguite dal comune di Riesi – stazione appaltante – rispetto alle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010 e alla l.r. n. 12/2011, *“specificatamente per gli affidamenti degli incarichi di servizi di ingegneria e architettura di cui all'Allegato II A categoria 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.”*.

Si riferisce che, con riferimento agli incarichi di progettazione suddetti, di cui alle determine comunali n. 257 del 16 ottobre 2013 e n. 98 del 31 marzo 2015, *“(…), le spese relative (...) non risultando conformi con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, siano non ammissibili fra le spese da rendicontare e finanziare (...)”*.

Viene, pertanto, chiesta la consultazione al fine di verificare la rispondenza degli atti comunali alle normative vigenti, nonché *“(…) i principi a supporto della legittimità degli affidamenti di cui alla presente richiesta, (...)”*.

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale

su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o, ancor meno sugli atti adottati da soggetti terzi, come nel caso di specie, o valutazioni di merito circa le determinazioni assunte (o da assumere) che trascendano specifici quesiti di diritto, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Per altro verso non può sottacersi come, nella eventuale ipotesi di Ricorso Straordinario al Presidente della regione avverso i provvedimenti adottati da codesto Dipartimento, lo scrivente sarebbe tenuto a relazionare al C.G.A. ex art. 11 del D.P.R. 24.11.1971, n.1079 e, pertanto, qualunque ipotesi di consultazione che esprimesse un avviso "di merito" da parte di questo Ufficio, contravverrebbe ai principi di imparzialità e opportunità che ne sovrintendono l'attività.

Nel caso specifico, viene sostanzialmente chiesta la condivisione di determinazioni assunte a seguito di istruttoria, la cui "corrispondenza" con i principi di legalità, transcendendo gli specifici compiti cui lo scrivente è deputato, non può che essere rimessa (esclusivamente) all'organo di amministrazione attiva che, verificata l'esistenza delle condizioni di legge per l'adozione del provvedimento consequenziale, ne assume la titolarità.

Analogamente, ove lo scrivente si pronunciasse "*sulla legittimità degli affidamenti (...) al fine di consentire il prosieguo della realizzazione delle opere, pur stralciando i costi per le spese tecniche*", si porrebbe in palese contrasto con le disposizioni di cui al D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979.

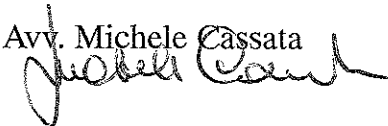
Si resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento interpretativo su specifiche norme di legge ovvero su specifici quesiti di diritto.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

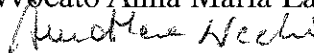
Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

